

Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

CAPITOLATO D'APPALTO

EUROPEAN OLYMPIC QUALIFICATION REGATTA 27-29 APRILE 2020 (OQR2020) E WORLD ROWING CUP II 1-3 MAGGIO 2020 (WRCII2020). SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE.

Art. 1 - Prestazioni oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei servizi relativi alle attività di Ufficio Stampa, Comunicazione e Promozione degli eventi per l'**European Olympic Qualification Regatta 27-29 aprile 2020 (EOQR2020)** e per la **World Rowing Cup II 1-3 maggio 2020 (WRCII2020)**.

La fornitura di cui alla presente richiesta riguarda le seguenti attività:

- creazione e implementazione di un Piano di comunicazione per la promozione degli eventi a livello locale, nazionale ed internazionale;
- ideazione di almeno n. 1 evento collaterale locale finalizzato al coinvolgimento dell'intera comunità varesina e alla promozione degli eventi remieri nella città di Varese, nello specifico nelle vie del centro cittadino e nelle zone di maggior interesse turistico;
- gestione rapporti ed interrelazione con i media nazionali ed internazionali accreditati agli eventi;
- realizzazione e diffusione di Comunicati Stampa, almeno n. 1 alla settimana, da incrementare in prossimità delle regate sulle testate locali e nazionali, con decorrenza dall'incarico e sino a 4 settimane dalla conclusione degli eventi, sulla base del Piano di comunicazione elaborato ed approvato dal Comitato e condiviso con FISA;
- realizzazione resoconto post-event EOQR e WRCII;
- realizzazione di interviste durante l'evento (prima, durante e dopo le regate e durante gli eventi collaterali) in lingua ITA/ENG;
- realizzazione di pagine ufficiali social online (a titolo esemplificativo ma non esaustivo FaceBook, Instagram, etc.) in lingua ITA/ENG; implementazione delle stesse e costante aggiornamento con articoli, foto, link, video, pre, durante e post eventi;
- organizzazione conferenza stampa di presentazione e a chiusura degli eventi, in sedi da definire, con trasmissione inviti a media list, preparazione cartella stampa, invio materiale stampa post-evento e moderazione della conferenza stessa;
- presenza di almeno n. 2 operatori durante i giorni dell'evento per aggiornamento pagine social, interviste, foto e video;
- produzione di rassegna stampa;
- realizzazione grafica di tutto il materiale promo pubblicitario relativo agli eventi secondo le indicazioni del Comitato e previa approvazione della FISA (ad es. come ticket, badge, pass, pianta venue, totem, etc, ...);
- elaborazione ed editing dei testi e stampa in quadricromia con grafica personalizzata della manifestazione (immagine coordinata) dei seguenti materiali:



Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

- n. 1 striscione mt 8x1, stampato bifacciale con più occhielli, compresi i servizi di montaggio e smontaggio in via Sacco n.5 su supporti esistenti, con manodopera specializzata e con piattaforma aerea per installazione;
- realizzazione e posa di n. 3 striscioni adesivi da apporre sugli appositi supporti sulla rotonda del lago della misura di mt. 11,05x1,05;
- n. 10 manifesti mt 6x3;
- n. 40 manifesti mt. 1,40x2;
- n. 250 libretti pieghevoli, formato A5, 16 pagine, carta patinata opaca, grammatura carta minima 130 gr;
- n. 50 mappe A3 plastificate;
- n. 1 tessuto elasticizzato personalizzato con stampa sublimatica, formato complessivo 358,5 x 226 cm con velcro femmina sul retro del perimetro, per copertura intercambiabile struttura - dimensioni 300 cm x 226 cm - in alluminio anodizzato monofacciale da interno e installazione (struttura già in dotazione);
- n. 250 cartelline a due ante con lembi, formato A4, grammatura carta minimo 300 gr, carta patinata opaca;
- n. 250 gadgets (penne personalizzate);
- n. 250 copie Team Manager Manual, massimo n. 40 pag, grammatura carta minimo 115 gr, carta patinata opaca, cucitura a dorso, formato 200x100 mm chiuso;
- n. 250 badge formato 10 x 12,5 cm, grammatura carta minimo 250 g, carta usomano;
- n. 150 pass formato 10 x 12,5 cm, grammatura carta minimo 250 g, carta usomano;
- realizzazione in italiano e in inglese di uno spot in videografica animata della durata massima di 30" (versione estesa) e di 15" (versione abbreviata);
- produzione di video e foto pre e durante gli eventi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione, di revocarla, o di prorogarla, di sospenderla e rinviarla ad altra data senza che ciò comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

Art. 2 - Tempi e modalità di realizzazione

L'appalto del servizio ha validità dalla stipulazione del contratto, ovvero dalla data di consegna del servizio in caso d'inizio in pendenza di contratto, fino al 30 maggio 2020.

L'affidatario, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione dell'evento, si obbliga a presentare ad attività conclusa, una dettagliata relazione finale, nella quale si evidenzino gli eventi realizzati e i risultati ottenuti.

La documentazione correlata all'esecuzione del presente capitolato d'appalto rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che potrà utilizzarla senza alcun limite e/o onere. L'appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa

Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

autorizzazione espressa della fornitore, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del presente capitolato.

Art. 3 - Importo contrattuale

L'ammontare indicativo delle forniture oggetto del presente appalto è stimato in € 20.000,00.= IVA di legge esclusa applicando il ribasso offerto in sede di gara del%

Le prestazioni contrattuali sono contabilizzate a corpo.

L'importo contrattuale di cui sopra si considera remunerativo di tutte le prestazioni principali ed accessorie svolte direttamente dall'appaltatore o dai suoi sub contraenti.

Art. 4 - Obblighi contrattuali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato ad adempiere a tutte le prestazioni espressamente indicate all'art. 1 del presente capitolato.

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'appaltatore dovrà disporre di un team di lavoro composto almeno da n. 5 figure professionali che dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività richieste. In particolare il Gruppo di Lavoro dovrà comprendere:

- n. 1 capo progetto/coordinatore operativo con almeno n. 10 anni di esperienza nel settore della comunicazione e/o marketing e organizzazione di eventi, che svolgerà la funzione di capo progetto/coordinatore operativo. Nel dettaglio si richiede che il capo progetto abbia espletato nell'ultimo quinquennio almeno un servizio analogo per un evento sportivo/turistico relativo ad una manifestazione di rilievo internazionale;
- n. 1 art director/direttore creativo con almeno n. 10 anni di esperienza nel settore della comunicazione e/o marketing e organizzazione di eventi, che svolgerà la funzione di direttore artistico;
- n. 3 risorse di staff dedicate al supporto organizzativo e gestionale degli eventi con almeno n. 5 anni di esperienza nei relativi settori;
- n. 1 giornalista (pubblicista o professionista) che conosca la lingua inglese, sia parlata che scritta in forma fluente.

E' a cura dell'appaltatore provvedere alla stipulazione di apposita copertura assicurativa per infortuni dei partecipanti all'iniziativa, nonché polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura degli eventi che verranno promossi durante la manifestazione.

L'appaltatore si impegna a consegnare la polizza alla Stazione Appaltante tassativamente prima dell'inizio della manifestazione.

Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

L'aggiudicatario, nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà costantemente raccordarsi con il RUP/Direttore dell'esecuzione del servizio di cui al successivo articolo, al fine di garantire la l'Ufficio Stampa, Comunicazione e la promozione degli eventi.

Art. 5 - Direttore dell'esecuzione del servizio

La Stazione Appaltante, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, identifica il direttore dell'esecuzione, nonché il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 111, comma 2, del D. lgs. n. 50/16, nell' Ing. Giuseppe Longhi.

Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'aggiudicatario e la Stazione Appaltante, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività demandate dalla Stazione Appaltante che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.

Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione, fissa all'aggiudicatario, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

Si applicano al direttore dell'esecuzione le disposizioni contenute nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49, riferibili al caso di specie, cui si fa espresso rinvio.

Art. 6 - Osservanza delle norme in materia di lavoro

L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le condizioni normative e retributive del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale assunto per il servizio oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore è tenuto altresì a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria relativi alle tutele delle condizioni di lavoro con particolare riferimento all'obbligo, in capo all'appaltatore subentrante, di assorbire il personale assunto per il servizio dall'appaltatore uscente (clausola sociale).

In tutti i casi di inadempienza contributiva dell'appaltatore, risultante dal DURC, relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice.

In tutti i casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice.

Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

L'appaltatore si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche successivamente alla loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 2008, il personale impiegato deve essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dalla Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

Articolo 7 – Varianti in corso di esecuzione

La Stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, e secondo quanto indicato nell'art. 22 del D.M. 49/2018, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione.

Per la contabilizzazione della variazione contrattuale richiesta, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel programma presentato in sede di gara;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione l'affidatario redigerà un'apposita analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta.

L'analisi sarà approvata dall'amministrazione previa verifica in contraddittorio tra il RUP e l'affidatario.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il RUP può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Il valore complessivo delle modifiche previste dal presente articolo non potranno superare il trenta per cento dell'importo contrattuale.

Art. 8 – Cessione del contratto e subappalto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativo al servizio di che trattasi.

Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima.

Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del Codice.

Il subappalto è ammesso ed in considerazione di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26 settembre 2019, non si applica il comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.



Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del D.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della Stazione Appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del Codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

Art. 9 – Pagamenti

Il corrispettivo del contratto sarà corrisposto a corpo in n. 2 rate, il 10% all'approvazione del Piano di Comunicazione e dell'immagine coordinata della manifestazione, e il restante 90% a ultimazione del servizio, entro 45 giorni dalla presentazione della fattura da parte dell'appaltatore, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC.

In caso di pagamento effettuato oltre il termine fissato dal presente articolo, all'appaltatore sono corrisposti gli interessi legali sul credito fatturato.

La cessione dei crediti da parte dell'appaltatore è ammessa entro i limiti e con le modalità fissate dalla legge.

Su richiesta della Stazione Appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante i relativi estremi identificativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico.

Il Codice unico per la fatturazione elettronica è

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente

Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

dicitura: "Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972". La Stazione Appaltante, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l’IVA direttamente all’erario.

Art. 10 – Codice di comportamento

L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

La Stazione Appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell’esecuzione accerti comportamenti dell’appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In tali casi, il Direttore dell’esecuzione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, ai sensi del successivo art. 29, comma 3, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 11 – Rischi

La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti dell’aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all’attività del medesimo.

Perciò, l’aggiudicatario terrà indenne la Stazione Appaltante nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all’attività dell’aggiudicatario medesimo.

Nel caso in cui alla Stazione Appaltante fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente riconducibili all’attività dell’aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, a rimborsare alla Stazione Appaltante a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto lo stesso fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest’ultimo di rivalersi sui crediti vantati dall’aggiudicatario o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato.

Art. 12 – Penali

Qualora l’impresa esegua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nel progetto, la Stazione Appaltante, previa contestazione scritta, ed assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per produrre eventuali discolpe, applicherà le seguenti penali a carico dell’impresa:

SERVIZI GENERALI: per ogni ora di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine concordato fra le parti per l’inizio/esecuzione/termine dei servizi, il fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale, pari a € 250,00 salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

COMUNICAZIONE: per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine concordato fra le parti per l'inizio/esecuzione dei servizi e/o consegna dei materiali, il fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale, pari a € 2.000,00 salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali sono progressivamente incrementati del 25% per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata.

I ritardi nell'adempimento di prestazioni contrattuali sono contestati per iscritto da parte della Stazione Appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte della Stazione Appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

Valutate la natura e la gravità del ritardo, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante applica la penale.

L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla Stazione Appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento del presente articolo. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la Stazione Appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

1. quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
2. frode dell'appaltatore;
3. mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;

Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

4. qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
5. subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/16;
6. cessione anche parziale del contratto;
7. fallimento dell'appaltatore, salvo i casi previsti nei commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi;
8. cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
9. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice (art. 108, comma 2, del Codice).

Quando si verificano una o più tra le vicende indicate, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la Stazione Appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della Stazione Appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Salvo il caso di risoluzione di diritto del contratto di cui ai precedenti articoli, la Stazione Appaltante può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il contratto si risolve in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 per i dipendenti pubblici, da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del codice.

Rimane salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

Il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge. In tal caso, all'appaltatore è corrisposto il compenso relativo ai servizi resi, senza che lo stesso possa pretendere dalla Stazione Appaltante alcun ristoro o indennità dovuta al mancato utile, a investimenti effettuati o ad aspettative a qualunque titolo nutrite per la naturale conclusione dell'appalto.

Su richiesta dell'appaltatore, il contratto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo alle componenti essenziali di costo di cui si compone il prezzo contrattuale relativo a ciascun lotto. Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla Stazione Appaltante dati oggettivamente riscontrabili, la scomposizione percentuale del prezzo contrattuale in singoli elementi di costo, nonché il ricorrere della circostanza che, ai sensi del presente comma, determina l'eccessiva onerosità. L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto.

Ricevuta la richiesta di risoluzione, la Stazione Appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

- consenso alla proposta di risoluzione;
- applicazione della revisione prezzi. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione. Nell'ipotesi indicata, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

Art. 15 – Eccezione di inadempimento

In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la Stazione Appaltante non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 16 – Novazione soggettiva – Recesso



Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

All'infuori di quanto previsto in punto di cessione del contratto e dall'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del Codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

La Stazione Appaltante può altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nel contratto d'appalto per il servizio di che trattasi stipulato con l'appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.

Il recesso è comunicato da parte della Stazione Appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109 commi da 1 a 6 del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere quello il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 17 - Esecuzione d'ufficio

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 27-32 (penali – recesso), in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la Stazione Appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

Art. 18 - Garanzia definitiva

L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva mediante cauzione o fideiussione, con le modalità e nella misura previste dall'articolo 103 del codice. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, in tutti i casi previsti nell'art. 103, comma 2, del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Tranne che nelle ipotesi previste dal successivo articolo 29, commi 8 e 9, la cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, in originale o in copia autentica, dello stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dello stesso. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto con l'appaltatore è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n.2016/679. Il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati.

Alla Stazione Appaltante compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Stazione Appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:



Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese

a) i dati personali delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione dell'appalto) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipulazione e l'esecuzione dell'appalto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;

c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della Stazione Appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari".

Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'Autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora la Stazione Appaltante scrivente venga a conoscenza, ad opera dell'interessato, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati non possono essere utilizzati in alcun modo.

I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venire a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

I dati possono essere comunicati:

- a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 20 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

In caso di aggiudicazione si procederà alla stipulazione mediante scrittura privata. Tutte le spese contrattuali per la stipulazione sono a carico dell'appaltatore.

Art. 21 – Controversie - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Varese.